

Personale consolare: regime di esenzione a maglie strette

Cgt Lombardia

Redditi non imponibili solo per gli addetti stranieri non residenti

Massimo Romeo

La Convenzione di Vienna prevede l'esenzione da ogni imposta e tassa per i funzionari consolari, gli impiegati consolari e familiari, ma tale esenzione trova applicazione solo per i soggetti stranieri non residenti. Così la Cgt di secondo grado Lombardia con la sentenza n. 3284 del 17 dicembre 2024 (presidente Catania, estensore Di Mario).

Una contribuente, di nazionalità argentina, giungeva in Italia nel 2008 in previsione di un rapporto di lavoro con il consolato del Paese natio e solo successivamente acquisiva anche la cittadinanza italiana. Il fisco italiano, in relazione all'anno d'imposta 2016, emetteva un avviso di accertamento con cui era stata rilevata l'omessa dichiarazione di redditi da lavoro dipendente percepiti dal Consolato argentino in Italia.

La contribuente, invocando l'articolo 49 della Convenzione di Vienna la quale prevede che funzionari e impiegati consolari nonché i membri della famiglia siano esenti da imposte e tasse, presentava ricorso accolto dai giudici di primo grado.

Di diverso avviso i giudici d'appello hanno osservato come il generale regime di esenzione trovi applicazione solo per gli stranieri non

residenti. In tal senso, l'articolo 71 della stessa Convenzione il quale prevede che «gli altri membri del posto consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, i membri della loro famiglia e i membri della famiglia dei funzionari consolari ... godono delle agevolzze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato». Quale step successivo, i giudici hanno, quindi, fatto riferimento alla Convenzione Italo-Argentina del 1949 contro la doppia imposizione fiscale in cui si prevede che:

- le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo stato, ovvero che
- tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in questo Stato e la persona che è residente in questo Stato: i) abbia nazionalità di questo Stato o ii) non sia divenuta residente nello Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Dalla disposizione emergeva, pertanto, che i redditi da lavoro dell'impiegato consolare sono assoggettati alla tassazione del paese ospitante (Italia) ove l'impiegato sia residente in tale stato e non sia divenuto tale allo scopo di prestate il proprio servizio o abbia nazionalità dello stato ospitante. Da ciò la Corte ne ha fatto derivare l'esclusione dell'esenzione e l'obbligo di versamento impositivo in Italia.